



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

**Comunicato Ufficiale n. 14/GST del 29 novembre 2022**

Giustizia Sportiva

## **GIUDICE SPORTIVO**

### **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL 20/11/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**Gara del 20/11/2022 FC LUSCIANO - QUALIANO CALCIO FC**

Il giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, visti il preannuncio e il reclamo proposti dal Qualiano Calcio FC; rilevato che essi non risultano ritualmente notificati alla reclamata, ex art. 67 CGS P.Q.M. DELIBERA l'inammissibilità del reclamo e, per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/2, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU. dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
avv. Marco Cardito**

### **GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GARE DEL 20/11/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**Gara del 20/11/2022 ATHLETIC ACCADIA - REAL AVELLINO**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio della Società Athletic Accadia; rilevato che lo stesso non risulta notificato alla controparte, né risulta proposto reclamo nei termini di cui all'art. 67 CGS; P.Q.M. delibera l'inammissibilità del reclamo e, per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul tdg di 1/1, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
avv. Marco Cardito**

## **Gara del 20/11/2022 VIRTUS CARANO A.S.D. 1962 - SPORTING CAMPANIA CASERTA**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti i preannunci e i reclami proposti dalla società Sporting Campania Caserta e dalla società Virtus Carano 1962 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe; secondo la società Sporting Campania, il ddg avrebbe sospeso definitivamente la gara "frettolosamente e senza alcun motivo valido" poiché "nessuna condotta violenta, nessuna aggressione e/o nessun atto tale da non consentire il prosieguo della gara è stato commesso nei confronti del ddg, il quale ha lasciato basiti, con la sua decisione, tutti i calciatori e gli spettatori presenti". A sostegno delle proprie doglianze, la reclamante ha richiamato precedente giurisprudenziale di altro C.R. (del. prov. Pavia); ha concluso, dunque, la reclamante per l'accoglimento del reclamo con richiesta di ripetizione della gara; in subordine, è stato domandato "previa sospensione del giudizio" l'invio degli atti alla Procura Federale onde effettuare "specifici accertamenti ovvero supplementi di indagini ex art. 50 CGS ed all'esito sciogliere la riserva con i provvedimenti del caso"; anche la società Virtus Carano 1962, con il proprio reclamo, ha censurato, sostanzialmente negli stessi termini della società Sporting Campania Caserta, l'errore tecnico del ddg, stante l'insussistenza delle condizioni per la sospensione della gara, domandando, in via principale, l'annullamento della gara con ripetizione della stessa; in subordine, Virtus Carano 1962 ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza; tanto premesso, effettuati i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti il ddg alla presenza del rappresentante AIA, ha dichiarato "Confermo il contenuto del referto. Non ho ritenuto sussistenti le condizioni per proseguire la gara. Ciò in quanto, attesa la rissa, avrei dovuto espellere un numero di calciatori tale da fare venir meno il numero minimo per la prosecuzione della gara. ADR ho lasciato nello spogliatoio i documenti atteso il clima non disteso"; alla luce di quanto innanzi, rilevata la complessità della questione, che richiede approfondimenti da parte della Procura Federale, concordando, dunque, con la congiunta richiesta ex art. 50 CGS formulata dalle reclamanti; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA di sospendere il giudizio sulla gara in epigrafe e, per l'effetto, disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza; riserva al prosieguo del giudizio la pronuncia sulle spese di giustizia.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
avv. Marco Cardito**

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE**

### **GARE DEL 20/11/2022**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 20/11/2022 SMEDILE FUTEBOL CLUBE - SANT ANIELLO GRAGNANO**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio della Società Smedile Futbol Clube; rilevato che non risulta proposto reclamo nei termini di cui all'art. 67 CGS; rilevato, inoltre, che sono pervenuti chiarimenti del ddg in ordine alla gara in esame (necessari al fine del decidere) con cui: "Completo la mia affermazione "assenza di idoneo documento di riconoscimento": per poter riconoscere i calciatori della squadra "SMEDILE FUTEBOL CLUBE", mi sono state fornite solamente delle fotocopie di dei documenti scaricati dal web con la dicitura "Tessera Provvisoria" che, in vista delle direttive comunicate durante le riunioni in sezione dall'organo tecnico, non ho ritenuto affidabili. Prima di prendere la decisione di non iniziare la gara, ho chiesto a suddetta squadra un documento di riconoscimento di altro tipo -patente, carta di identità, tessera FIGC, ecc., ma tali documenti non mi sono stati presentati neanche per un singolo calciatore". Non potendo essere sicuro dell'identità dei facenti parte al gioco, ho dovuto prendere la decisione di non dirigere la partita" P.Q.M. delibera l'inammissibilità del reclamo e, per l'effetto, preso atto della dichiarazione del ddg, delibera di infliggere a carico della Smedile Futbol Clube la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della Football Club Sant'Agnesello; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
avv. Marco Cardito**

**Pubblicato in NAPOLI il 29 novembre 2022**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**